

Glossario della mutualità volontaria

Contributo associativo

Somma versata dal socio alla società di mutuo soccorso per il suo funzionamento e per la erogazione dei sussidi. Non costituisce il corrispettivo di una attività economica, ma è l' espressione della partecipazione del socio alla solidarietà generale. Conseguentemente, il contributo associativo non può essere qualificato come ricavo, bensì rappresenta una entrata di carattere patrimoniale.

Detraibilità dei contributi associativi

A seguito della emanazione del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, in particolare con l'art.13, è stata prevista per il socio la possibilità di detrarre dalla base imponibile posta a presupposto della propria dichiarazione dei redditi il contributo associativo versato ad una società di mutuo soccorso per un ammontare pari al 19% dello stesso, con il limite massimo di € 1.291,14.

Deducibilità fiscale dei contributi

La disciplina fiscale (per un importo massimo di € 3.615,20) dei contributi di assistenza sanitaria versati a casse, fondi e società di mutuo soccorso (assimilate da risoluzione del Ministero delle Finanze), versati in conformità a disposizione di legge, contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale, è espressa nell'art. 51, art. 3, comma 2, lettera a) del Tuir (DPR 917/86).

Fondi integrativi del Ssn

Possono essere istituiti da soggetti pubblici e privati in base a contratti e accordi collettivi, regolamenti di regioni, enti territoriali e locali, deliberazioni di organizzazioni non-profit o di società di mutuo soccorso. Sono autogestiti o affidati in gestione tramite convenzioni con istituzioni pubbliche e private.

Le agevolazioni fiscali previste (deducibilità del contributo annuo versato per un importo massimo di 3.615,20 euro) per i Fondi integrativi del Ssn impongono agli stessi il divieto di adottare strategie di selezione dei rischi.

Un decreto del ministro della Sanità ha indicato gli ambiti di intervento che possono essere garantiti dai fondi integrativi del Ssn: 1) prestazioni aggiuntive, non comprese nei Lea e con questi integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate, fra cui le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali e odontoiatriche non a carico del Ssn; 2) prestazioni erogate dal Ssn comprese nei Lea per la sola quota posta a carico dell'assistito (ticket, prestazioni in regime di libera professione intramuraria, servizi alberghieri ecc.); 3) prestazioni socio-sanitarie non comprese nei Lea e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente.